

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1994

che stabilisce regole di gestione e di ripartizione specifica della seconda quota di taluni contingenti quantitativi tessili istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6 nonché gli articoli 20 e 21, paragrafi 2 e 3,

considerando che la Commissione, con il regolamento (CE) n. 634/94⁽³⁾, ha stabilito regole di gestione e di ripartizione specifica per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e, per quanto riguarda la gestione di detti contingenti, ha aperto una prima frazione da ripartire in base alle domande notificate dalle autorità competenti degli Stati membri entro il 31 marzo 1994;

considerando che è opportuno, per quanto attiene alla gestione di detti contingenti, aprire rapidamente una seconda frazione e prevedere che, da una parte, essa venga ripartita in base alle domande d'autorizzazione presentate alle autorità competenti degli Stati membri e notificate alla Commissione fra il 31 marzo 1994 e l'11 luglio 1994 compreso e, dall'altra, riguardi le quantità non comprese nella prima frazione alle quali potranno eventualmente aggiungersi i quantitativi che, sebbene assegnati dalla Commissione a titolo della prima frazione, non siano stati oggetto di una autorizzazione all'importazione o che, seppure oggetto di autorizzazione, non siano stati utilizzati dagli operatori interessati entro novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima;

considerando che è opportuno adottare, per quanto riguarda la seconda frazione, un metodo di ripartizione che tenga conto dei tradizionali flussi di scambio per garantire una progressiva transizione verso il regime previsto dal regolamento (CE) n. 517/94 e che, a tal fine, occorre dividere i contingenti da assegnare a titolo della seconda frazione in due parti, riservate rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri richiedenti; che il livello della parte riservata a ciascuna delle due categorie di operatori deve essere fissato in modo tale da garantire

che vengano presi realisticamente in considerazione i flussi tradizionali, assicurando nondimeno alla categoria degli importatori diversi da quelli tradizionali un accesso significativo ai contingenti istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che, per motivi di equità, occorre nuovamente limitare l'importo che potrà essere attribuito individualmente agli importatori tradizionali per ciascuna categoria e paese alle quantità effettivamente importate nel 1992 da ciascuno di essi per la stessa categoria e paese nonché prevedere, ai fini di una corretta gestione, che, se la quantità complessiva da attribuire agli importatori tradizionali supera la parte loro riservata, la quantità assegnata a ciascuno di essi sia ridotta proporzionalmente;

considerando che, per quanto riguarda la parte riservata agli altri operatori, che sarà trattata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri per consentire il massimo accesso possibile, occorre nuovamente precisare che ciascun operatore potrà beneficiare solo di una quantità massima per categoria e paese;

considerando che, per chiarezza, occorre precisare che ciascun importatore tradizionale potrà beneficiare di una assegnazione nell'ambito della seconda frazione solo per le quantità da esso importate nel 1992 e che non siano già state oggetto di un'autorizzazione all'importazione rilasciata in esecuzione del regolamento (CE) n. 934/94; che appare inoltre opportuno, per garantire di beneficiare al massimo della quota dei contingenti non specificamente riservata agli operatori tradizionali, di limitare l'accesso a tale quota agli operatori che, in base alla ripartizione della prima frazione, non abbiano potuto ottenere un'autorizzazione all'importazione per la categoria ed il paese interessati, nonché a quelli che, avendo ottenuto tale autorizzazione in esecuzione del regolamento (CE) n. 934/94, dimostrino alle autorità competenti degli Stati membri di aver effettuato l'importazione dei prodotti in questione entro il 12 luglio 1994;

considerando che, ai fini di un'utilizzazione ottimale delle quantità che saranno confermate in applicazione del presente regolamento, occorre fissare nuovamente la durata di validità delle autorizzazioni all'importazione a novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio da parte degli Stati membri e di autorizzare tale rilascio, che conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 517/94 deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione, solo se l'operatore interessato può provare l'esistenza di un contratto e certifica di non aver già beneficiato all'interno

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 14.

(3) GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 19.